

Luoghi notturni.

La storia di Maria Kuhweiner, suonatrice di chitarra e girovaga.

di Claudio Povolo

Luoghi notturni

I luoghi sono oggi rimasti sostanzialmente inalterati, racchiusi in uno spazio alquanto contenuto, che ruota intorno alla piazza principale della città. Una notte d'estate fa loro da sfondo, avvolgendoli nel silenzio e nella semioscurità. E' una piccola comitiva, una donna e quattro uomini, ad animarli, muovendosi lentamente da un locale all'altro, quasi a suggerire che la città ancora palpita di quel brulichio serale che non si era del tutto sopito. Anche i toponimi di allora sono rimasti sostanzialmente gli stessi di oggi: Contrà Canove, Piazza dei Signori, il Corso¹, l'Isola e, soprattutto, Stradella delle Morette. Sono i nomi dei caffè e delle trattorie a non essere più gli stessi: osteria Tromben, osteria dei Tre Garofani, caffè Bolognin, locanda dei Quattro Pellegrini, locanda Al Cappello.

A riproporceli è una fascicolo processuale, istruito tra il 1839 e il 1841, incentrato sull'aggressione che la giovane donna subisce da parte di uno degli uomini che l'avevano accompagnata in quel girovagare notturno. Un'aggressione che sembra preordinata, in quanto si svolge in quel viottolo oscuro, Stradella delle Morette, che congiunge Piazza dei Signori al Corso principale della città. Luogo non casuale, dunque, ma che assume un significato particolare alla luce delle testimonianze di coloro che presero parte a quel breve itinerario notturno.

Le carte processuali non ci dicono dove fossero esattamente situate le locande e le osterie che accolsero l'esigua comitiva quella notte del 10 luglio 1839. Altre fonti aiutano però a individuarle con precisione. I quattro uomini e la donna erano usciti dall'osteria Tromben in Contrà Canove intorno alla mezzanotte, dopo aver suonato e ballato per tutta la serata. Da lì, dopo aver probabilmente attraversato Piazza dei Signori, si erano diretti all'osteria dei Tre Garofani in Contrà Due Ruote², dove erano rimasti a cenare sino quasi alle ore tre di notte. Percorrendo Contrà dei Giudei erano quindi sbucati nuovamente in Piazza dei Signori, fermandosi a bere un sorbetto al

¹ Oggi Corso Palladio.

² La locanda ai Tre Garofani era posta in Contrà Due Ruote come risulta dall'*Inventario della facoltà lasciata dal fu Giovan Battista Sommariva*, steso il 21 ottobre 1824. Tra i beni elencati risulta descritta una «casa posta in Vicenza nella Contrà delle due ruote al civico numero 2194, ad uso di osteria, composta in pian terreno di tre stanze, compresa la cucina, metà pozzo e tre cantine sotterranee e volto, scala di pietra che dalla cantina conduce al secondo piano». Dalla stipulazione del contratto di matrimonio di Elisabetta figlia di Giovan Battista Sommariva, steso nel 1812, si dice che il proprietario «esercita la trattoria detta dei tre Garofoli», Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale civile austriaco, b. 251 bis, nn. 251-320. Ringrazio vivamente Pierluigi Portinari per la segnalazione di questo come degli altri fascicoli processuali della sezione civile del tribunale austriaco.

caffè Bolognin, posto proprio a fianco della loggia del Capitaniato³. Indi avevano ripreso il loro cammino per dirigersi verso l'Isola, dove due di loro alloggiavano. Ma, improvvisamente, uno degli uomini e la giovane donna che lo accompagnava, avevano imboccato Stradella delle Morette⁴ che sbucava sul Corso proprio di fronte alla locanda Al Cappello⁵. Le carte processuali ci dicono pure che quasi al limitare di quella stretta viuzza era posta un'altra locanda: quella dei Quattro Pellegrini⁶.

Il rimanente della comitiva rimase in attesa per circa mezzora all'ingresso di Stradella delle Morette. L'indagine processuale non richiese alcuna perizia tecnica, che ci avrebbe forse restituito un'immagine suggestiva di quell'angolo di città, ma che soprattutto avrebbe potuto accertare fino a dove poteva giungere lo sguardo di coloro che erano in attesa. Una perizia infatti sarebbe forse stata necessaria per accertare se dall'imbocco di Contrà delle Morette si sarebbe potuto scorgere o sentire quanto stava avvenendo sotto il secondo volto, all'incirca a metà della stretta viuzza.

Ma il giudice che istruì il processo non la richiese, probabilmente perché, sin dall'avvio dell'indagine, si convinse che quanto era allora avvenuto non si costituisse, al di là della sua veridicità, come un reato da perseguire.

Un abito lacerato

Il 12 luglio 1839 una giovane donna di nome Maria Kuhweiner si presentò al commissariato di polizia di Vicenza per denunciare l'aggressione e il tentativo di violenza da lei subiti due giorni prima in una stretta viuzza del centro di Vicenza ad opera di Pietro Canevarolo, un uomo che esercitava l'attività di vetturino e che aveva conosciuto, quel giorno stesso, in un'osteria dove, insieme ad un suo compagno, aveva suonato per tutta la sera⁷. Ella riferiva che, alla fine della serata

³ D. Bortolan e F. Lampertico, *Dei nomi delle contrade nella città di Vicenza*, Vicenza, tip. G. Burato, 1889, pp. 94-97. Del caffè Bolognin si parla in una controversia civile del 1823 tra la ditta Gavazzi di Venezia e Annibale Bolognin, ASVi, Tribunale civile austriaco, b. 150, 8625/1823. Corrisponde sostanzialmente all'attuale caffè Garibaldi.

⁴ Toponimo antico dovuto all'esistenza di una trattoria della Moretta, denominata più anticamente osteria della Campana. Il volto delle Morette era «l'antico volto della Stradella della Malvasia, poi contrà delle Morette [...]. Ma il nome di questa contrada, del volto e della casa, non avea altra origine, che tante denominazioni simili a Venezia, e cioè da quella particolare qualità di vino che proveniva da Malvasia di Grecia», Bortolan e Lampertico, *Dei nomi delle contrade*, cit., pp. 246-247. L'antica denominazione di Malvasia venne sostituita da quella di Morette nel corso del XVII secolo, G. Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, Vicenza, Scuola Tip. Istituto San Gaetano, 1955, p. 278.

⁵ «Da un albergo all'insegna del "Cappello Rosso": era l'albergo dove scendevano, come allo Scudo di Francia in contrà Piancoli, ospiti regali e personaggi di gran conto quando capitavano a passare per la nostra città. L'albergo sorgeva press'a poco di rimpetto all'ingresso di contrà Morette e cessò di esistere nel 1852, sostituito in parte del suo fabbricato dalla Trattoria ai Quattro Pellegrini, alla quale succedettero poi vari negozi», Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica*, cit., p. 601.

⁶ Che nel 1851 veniva diversamente chiamata. Alcuni documenti accennano infatti ai proprietari di allora: «Bagnara Francesco e fratelli osti alle Quattro Morette in Vicenza», ASVi, Tribunale civile austriaco, b. 1788.

⁷ Il fascicolo processuale è conservato in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 653 (ex 448), 1841, II. Il fascicolo sarà citato, d'ora in avanti, come *Processo*, indicando, volta per volta, la numerazione romana tramite cui sono classificate le varie *pezze*. La giovane iniziò la sua denuncia ricordando un particolare non irrilevante: «Dopo la catturazione di mio marito, onde non girare sola per esercitare la mia professione, mi unii a certo Giacomo Gabbardo di Valstagna, suonatore di violino». Come si vedrà, il marito Pietro Costa proveniente dall'Altipiano di Asiago, era stato arrestato

insieme al suo compagno aveva infine accettato l'invito a cena da parte del Canevarolo e dei due suoi amici. Ritornando a casa, a notte inoltrata, era stata improvvisamente aggredita dall'uomo e solo grazie ad una strenua resistenza era riuscita a respingerne le violenti profferte sessuali.

A riprova di quanto era avvenuto, la giovane donna presentava un piccolo coltello a serramanico, che era riuscita a sottrarre all'aggressore, e l'abito che indossava quella sera.

Il 19 luglio successivo il tribunale di Vicenza descrisse l'abito ricevuto qualche giorno prima dal commissariato di polizia:

L'abito è di scorzetta di cambri, fondo bianco con righe a quadrato verdi e rosse. Quest'abito lo si scorge lacerato per oltre quattro dita trasverse sulla sommità della spalla destra, quindi inferiormente e nella medesima direzione altra più estesa lacerazione si riscontra; e lacerata del pari manica sinistra nella sua metà interna ed anche questa lacerazione è estesa oltre le quattro dita trasverse; quindi inferiormente due altre se ne riscontrano di minore estensione⁸.

Nel frattempo Maria Kuhweiner si era allontanata da Vicenza per recarsi a Recoaro, dove avrebbe potuto continuare nell'esercizio della sua professione di suonatrice di chitarra. Il tribunale provinciale di Vicenza ordinò alla pretura locale di assumere il suo interrogatorio, insieme a quello del suo compagno Giacomo Gabbardo, che risultava pure essersi recato in quella località. Si avviava quindi la fase istruttoria del processo, che avrebbe dovuto far luce su quanto era stato denunciato da Maria Kuhweiner.

Il processo che, a causa della lunga latitanza dell'imputato, si sarebbe concluso di lì a due anni, si soffermò su quel breve percorso compiuto dalla ristretta comitiva nella tarda notte del 10 luglio 1839. I quattro uomini e la donna attraversarono il centro della città, partendo dall'osteria Tromben, in località Canove, dove due di loro avevano suonato, per fermarsi infine, intorno alle due di notte in quella viuzza che sembrava prestarsi così bene all'aggressione.

Luoghi ed eventi divengono un tutt'uno nella narrazione dei protagonisti, facendo emergere un mondo che sembra muoversi all'ombra delle grandi dimore signorili e delle vie e piazze della città immerse nella notte.

Rolling stones

dalla polizia probabilmente di seguito ad una lite rubricata come grave trasgressione di polizia. Sulla costruzione del fascicolo processuale e le sue varie sezioni rinvio a L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2007, pp. 61-91.

⁸ *Processo*, III. A processo concluso, il 26 luglio 1842 Maria ritirò il suo abito ancora conservato presso il tribunale. Dalla descrizione sembra trattarsi di un abito di tela di cotone dai colori assai vivaci.

Maria Kuhweiner è una giovane donna che negli anni Quaranta dell'Ottocento la documentazione giudiziaria fa improvvisamente e momentaneamente affiorare come una meteora o una cometa che emerge da un mondo sconosciuto. Un mondo di cui è difficile descrivere con abbondanza di particolari i contorni, anche se fitto di testimonianze e di vicende che sembrano registrare la quotidianità di eventi apparentemente insignificanti che costellano la società ottocentesca. Le carte processuali la definiscono girovaga e suonatrice. Nella sua testimonianza ella attesta di appartenere a quella parte di società, indistinta e assai composita, che si muove in un'area contraddistinta dalla mobilità e dall'assenza di parametri precisi in grado di collocare congruamente i suoi protagonisti⁹. Un'area che Lawrence M. Friedman, nella sua penetrante analisi della società americana ottocentesca, ha contraddistinto per essere percorsa da soggetti mobili e talvolta indecifrabili, che egli ha definito *rolling stones*¹⁰. Una varietà umana che sembra muoversi tra gli spazi che ogni società inevitabilmente, con intensità variabile, riserva a coloro che non sono pienamente integrati o che, per scelta e vicissitudini, sono destinati a muoversi da un luogo all'altro in cerca di mezzi di sopravvivenza, oppure, più semplicemente, per non rinunciare alla ricerca di una propria identità¹¹.

Come attesterà nel suo successivo interrogatorio, Maria, che afferma di avere trent'anni, è originaria della città di Wolfsberg in Carinzia e lei stessa si definisce girovaga dall'età di 15 anni, esercitando la professione di suonatrice di chitarra in diverse località della Germania e dell'Italia. E' sposata con Pietro Costa di Asiago, che però è in stato di arresto. Per non muoversi da sola, si era accompagnata da alcuni giorni con Giacomo Gabbardo di Valstagna, suonatore di violino. Una professione che la portava da un luogo all'altro e che le permetteva di vivere suonando in locali di ritrovo come osterie, ristoranti e caffè.

Stradella delle Morette

Maria rispose al cancelliere della pretura di Valdagno «ai sensi di legge», fornendo i suoi dati anagrafici e la causa del suo interrogatorio:

⁹ Un'area che sembra rifuggire pure da quella definita *economy of expedients*, diffusa nell'età moderna ed ancora nell'Ottocento, caratterizzata, come ha affermato Gisela Bock da «numerose attività per mezzo delle quali le donne si procuravano denaro o generi alimentari: l'affitto di posti-letto e di camere, la sorveglianza di bambini, i lavori di cucito, alcune forme di lavoro a domicilio, la collaborazione all'attività del marito, la spigolatura dopo il raccolto», G. Bock, *Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni* (2000, München), Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 170-171. Come è stato osservato da Michelle Perrot, nel XIX secolo lo spazio femminile viene delimitato fisicamente e simbolicamente, ancorandolo a quello domestico e familiare. L'energia femminile viene canalizzata verso il sociale addomesticato, «un modo di concepire la divisione sessuale del mondo e di organizzarla razionalmente, nell'armoniosa complementarità dei ruoli, dei compiti e degli spazi», M. Perrot, *Uscire*, in *Storia delle donne. L'Ottocento*, a cura di G. Fraisse e M. Perrot, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 446.

¹⁰ L.M. Friedman, *Crime and punishment in American History*, New York, Basic Books, 1993, p. 12.

¹¹ «It is not surprising, then, that the law was a scourge of unusual ferocity for drifters - the homeless poor, the vagabonds, tramps, hobos, the army of unemployed. This was an incredibly mobile society, a society unlike all other prior societies: a society of rolling stones», Friedman, *Crime and punishment*, cit., p. 102.

Sono Maria Kuhweiner del fu Giovanni, d'anni 30, nata a Wollsberg in Carintia, da 15 anni girovaga per la Germania e per l'Italia in qualità di suonatrice di chitarra ed ultimamente in Vicenza nella casa di Giuseppe Gambarella. Mi trovo a Recoaro da venerdì prossimo passato in compagnia di Giacomo Gabbardo, ammogliata con Giuseppe Costa di Vicenza, ora detenuto nelle carceri politiche di Vicenza, cattolica, so leggere e scrivere. Riferisco di essere esaminata relativamente ad alcune violenze praticatemi da certo Pietro Canevarolo in Vicenza mercoledì 10 passato verso le ore 12 pomeridiane, fatto che esposi nell'ufficio dell'Imperial Regio Commissariato superiore di polizia il giorno 12 detto.

Rispondendo alle domande del cancelliere, a distanza di circa due settimane e dopo aver confermato il precedente interrogatorio, Maria Kuhweiner ricostruì gli avvenimenti di quella notte:

Il detto Pietro Canevarolo, allorché mi trovava a cena nella detta osteria in compagnia di Giacomo Gabbardo e di altri due individui che io non conobbi, ma che erano amici del Canevarolo, non mi fece alcuna dichiarazione da cui potersi rilevare che egli volesse trattenermi seco all'oggetto di poi isfogare le libidinose sue voglie, come tentò di fare allorché partimmo dal caffè del Bolognin in piazza dei Signori in Vicenza, conducendomi per la stradella nascosta che mette alla locanda dei Quattro Pellegrini e di là al Corso [...].

Nulla lasciava presagire che quella notte caldissima dell'estate 1839, trascorsa con allegria, potesse infine concludersi con un'aggressione. Maria non ebbe esitazione ad esprimere la sua sorpresa:

Né all'osteria dei Tre Garofani, né al caffè del Bolognin il detto Pietro Canevarolo tenne mai con me alcun discorso lascivo e dimostrò in altro modo con atti la volontà di voler trattare carnalmente con me. Appena partiti dal caffè del Bolognin io dichiarai ai compagni che volevo ridurmi a casa mia, essendo ormai le ore tre antemeridiane; ed il Canevarolo soggiunse che andassi a casa tenendo la strada che conduce al Cappello, che tutti già mi accompagnavano. Giunti presso la stradella che mette alla locanda dei Quattro Pellegrini e di là al Corso, il Canevarolo, prendendomi per il braccio sinistro, mi disse che passassi per la detta stradella. Ed io non facendogli opposizione, perché tutti gli altri compagni ci seguivano, vi accondiscesi; e quando fui sotto il primo volto della detta stradella il Canevarolo, senza far parole, mi prese per tutte e due le braccia e mi appostò al muro, dicendomi che volessi accondiscendere alle sue voglie libidinose; e con una mano riuscì anche ad alzarmi le vesti e di mettermi una mano nella vagina, facendovi entrare anche un dito. Indi tentava di violarmi usando ogni sforzo per introdurre il pene, che non riuscì, attesoché io mi difendeva con le mani e con le coscie, impedendo il suo tentativo. Mi puosi anche a chiamare il mio compagno Gabbardo, perché venisse in soccorso, ma egli non mi diede neppure risposta, non so se per riguardo degli altri compagni o per conivenza con essi.

Come Maria lasciava chiaramente intendere, il gruppo fermatosi all'imbocco della stretta viuzza era dunque ben consapevole di quanto stava avvenendo poco più avanti. Tant'è che uno degli amici del Canevarolo non si era limitato ad attendere:

Uno dei compagni del Canevarolo che vi erano vicini e che stavano fermi osservatori del fatto, si staccò dagli altri e, veduto che il Canevarolo non riusciva nell'intento, mi prese con ambe le mani per le spalle e per il collo, avendo io rivolta la faccia verso il muro. Ma nonostante questa assistenza il Canevarolo non riuscì di violarmi e stanco finalmente desistette da ogni atto ulteriore, lasciandomi in balia di me stessa. Tuttavolta, tanto il Canevarolo che i di lui compagni e il Gabbardo, vollero a tutta forza accompagnarmi fino quasi alla mia abitazione. Unitamente alle violenze il Canevarolo usava delle più forti minacce verso di me onde cadessi alle sue voglie, dicendomi che se non avessi acconsentito alle sue voglie egli mi avrebbe ucciso; e prendendo anche in mano un piccolo coltello chiuso minacciava di volermi ferire se gli avessi opposta ulteriore opposizione. Il coltello però non fu aperto dal Canevarolo e poco dopo, avendolo esso riposto nella sua saccoccia sinistra del petto del suo velladone, io, essendomi allora voltata e stretta da vicino a lui, riuscii con una mano di levarglielo dalla saccoccia e di impossessarmene e, senza che egli s'accorgesse punto di questo atto. E questo coltellino è quello che io deposto innanzi al Commissariato Superiore di polizia nel giorno stesso del mio esame.

L'abile sottrazione del coltello è un particolare della testimonianza che rivela la tempra di Maria Kuhweiner e la veridicità del suo racconto. In qualità di suonatrice e girovaga, quell'esperienza non doveva esserle stata del tutto nuova ed ella, nonostante la difficile situazione, era riuscita a mantenere la sua freddezza e ad affrontare il pericoloso avversario.

Non aveva quindi esitazione a descrivere, senza alcuna ritrosia, la fase conclusiva dell'aggressione. La sua dimensione sociale di suonatrice girovaga le conferiva quel privilegio della schiettezza che sembrava essere precluso a donne appartenenti ad un ceto sociale più elevato. E non ebbe titubanze nel ricordare la forza, ma anche la fragilità emotiva dell'uomo che aveva cercato di usarle violenza:

Nello svincolarmi dal Canevarolo e dalla forza stessa da lui usata contro di me, io contrassi una contorsione alla schiena, dalla quale mi sono doluta per otto giorni ed anche in ambedue le braccia restai indolentata per le strette del Canevarolo nell'atto che con forza mi appostava verso il muro onde violarmi. Avverto che appena che il Canevarolo mi appostò al muro, uno dei compagni che non so chi, mi prese dalle mani la chitarra che aveva con me e la trattenne fino al termine della faccenda, avendomela riconsegnata alla mia abitazione.

Date le violenze usate io ebbi lacerato in molte sue parti l'abito che indossava in quella sera e che presentai allo stesso Regio Commissariato nel giorno medesimo in cui fui da esso esaminata.

Nell'atto di quella violenza m'insultò anche con una serie di parole sconcie, dicendomi: "porca putana, sta quieta che te voglio chiavar; te ghe magnà e bevù e no voglio aver speso per gnente"¹².

Mi promise anche denari e robe se avessi accondisceso alle sue voglie, ma tutto ciò fu inutile ed io, opponendo ogni resistenza possibile, vietai che egli trattasse carnalmente e tutti i suoi atti libidinosi si limitarono all'introduzione del pene tra le coscine e le parti pudende, consumando così l'atto venereo senza altro sfogo. Mi accorsi della consumazione dell'atto, perché ho sentito l'eiaculazione dell'umore fecondatore che mi corse lungo le coscine e da cui io mi asciugai con le vesti e con la camicia.

Maria Kuhweiner non nascose pure la sua delusione nei confronti del compagno suonatore, quel Giacomo Gabbardo che, dopo l'arresto del marito, si era unito a lei, accompagnandola con il suo violino:

Siccome nell'atto che io era violentata lo chiamai in soccorso ed egli punto non vi si prestò, così ritengo che egli facesse parte degli altri compagni o che per riguardo di essi non abbia voluto prendere ingerenza e difendermi, temendo di una qualche sopraffazione per parte loro. Ho motivo però di ritenere piuttosto la prima parte che la seconda, perché la mia padrona mi disse che il Gabbardo nel giorno successivo andò in compagnia degli altri compagni e del Canevarolo stesso e mangiarono e bevettero insieme in buona amicizia; e perché in ogni modo avrebbe potuto impedire o colla persuasione o col fatto che il Canevarolo cessasse da ogni violenza verso di me, ciò che non fece, non avendolo mai sentito a parlare, né veduto mai a muoversi e stava intento ad osservare come andava la faccenda. Ciò fu la causa che poi mi separassi dal Gabbardo e me ne andassi sola, come sono al presente, non essendo che una mera combinazione che il Gabbardo si trovi con me in Recoaro.

E per quanto riguardava quei due amici del Canevarolo, che non aveva mai conosciuto in precedenza, ella aggiunse particolari che attestavano la loro connivenza con la violenza subita:

Il più grande di statura dei detti due compagni del Canevarolo fu quello che corse ad assisterlo quando vidde che io opponeva resistenza e mi prese per il collo tenendomi ferma colla faccia verso il muro, nel mentre che il Canevarolo tentava di violarmi per il didietro. L'altro compagno più piccolo di statura stava fermo, osservando la faccenda e non ho sentito che mai parlasse, né vidi mai a far il più piccolo atto che dimostrasse di voler prender parte del fatto, egualmente che il Gabbardo mio compagno.

Su richiesta del cancelliere, Maria diede anche altri particolari sul luogo e la durata della violenza. Dettagli non trascurabili che suggerivano come l'azione fosse stata preordinata dall'imputato e dai suoi due amici:

¹² Nel testo processuale la frase è sottolineata.

Il Canevarolo impiegò in quell'atto più di una mezzora, nel mentre gli altri lo attendevano ad una distanza di sette in otto passi circa e niente più. Non so poi se il Gabbardo e l'altro che restò sempre unito con lui mi avessero potuto vedere, in quanto che il punto dove io era, sotto il volto della stradella fa un po' di divergenza dal capo della stradella e dal punto in cui erano gli altri¹³. Io per altro, di quando in quando, vedeva alcuno che veniva incontro a me e mi pare anche il Gabbardo¹⁴.

Vitello in umido

In realtà il Gabbardo più che complice, appare dai suoi due interrogatori come un uomo pavido, che di certo, per codardia, non intese contrapporsi a quei giovani. La sua testimonianza ci fornisce comunque alcuni interessanti particolari di quella notte e soprattutto si sofferma su quel girovagare notturno per caffè e locali, sino al luogo dell'aggressione¹⁵:

Dopo di aver suonato con la detta Maria Kuhweiner nell'osteria di certo Tromben alle Canove, dove vi erano molte persone, presimo la direzione verso la casa del Gambarelli sull'Isola dove avevamo il nostro alloggio. Poco lungi dall'osteria ci vennero dietro tre persone a noi sconosciute, le quali ci domandarono di volergli far compagnia andando seco nell'ostaria in Campo Marzo per bere un bicchiere di vino. Volentieri noi accettammo l'offerta, ma ci siamo rifiutati di andare in Campo Marzo perché troppo discosto. Allora ci avviammo all'osteria dei Tre garofani ed ivi uno di questi tre, che era in cappello bianco e che poi seppi che si chiamava Canevarolo, ordinò del vino e del vitello in umido, che tutti uniti abbiamo bevuto e mangiato. Ci siamo fermati colà per un'ora circa e quando uscimmo erano le ore due dopo la mezzanotte¹⁶. Il conto all'oste, per quanto credo, venne pagato da quello in cappello bianco. Di là ci diressimo al caffè del Bolognin in piazza dei Signori e là bevemmo tutti un sorbetto che venne pagato dallo stesso Canevarolo.

Erano le tre ore circa quando ci levammo da quella bottega e ci diressimo assieme verso la nostra abitazione presso l'Isola, prendendo la strada della piazza e la stradella delle Morette¹⁷.

¹³ L'aggressione era dunque avvenuta nel tratto della stradella coperta dal secondo volto e non dal primo come aveva riferito la stessa Maria all'inizio della sua testimonianza.

¹⁴ Il cancelliere le chiese pure di precisare il giorno e l'ora esatti in cui avvenne l'aggressione e Maria rispose: «Su ciò mi manca la memoria, ma ritengo che fosse il giorno di mercoledì e propriamente nella notte verso le tre antimeridiane del giovedì 11 corrente».

¹⁵ Testimonianza rilasciata al cancelliere della pretura di Valdagno il 23 luglio 1839, *Processo*, IX.

¹⁶ Nell'interrogatorio rilasciato al commissariato superiore di polizia il 12 luglio precedente (*Processo*, III), il Gabbardo ricordò: «I discorsi tenuti durante la cena furono affatto indifferenti, cioè relativi al canto e al suono. Noi accettammo la cena in riguardo a ciò che avviene spesso a suonatori girovaghi, che persone tanto del medio cetto, quanto anche del cetto più signorile e che sono dilettoni di musica, pagano la cena ai suonatori ed amano la compagnia dei medesimi, senza secondo fine».

¹⁷ Giacomo Gabbardo riporta il cammino seguito dalla comitiva, senza volutamente sottolineare come la deviazione intrapresa dal Canevarolo imboccando Stradella delle Morette, si allontanasse dal percorso che avrebbe condotto direttamente all'abitazione situata all'Isola. Nella testimonianza resa tredici giorni prima era stato più preciso: «Ci dirigemmo verso la piazza. Giunti vicino al volto che mette alla Stradella delle Morette, quello del veladone bianco era vicino alla mia compagna, gli altri due dietro a me vicini. Quando tutto ad un tratto vidi quello del veladone bianco entrare in quella stradella insieme alla Maria Costa, ma non potei conoscere se ella vi fosse entrata volontariamente o trascinata».

Dopo l'improvvisa deviazione del Canevarolo e di Maria Kuhweiner, Giacomo Gabbardo rimase all'imbocco di Stradella delle Morette con gli altri due giovani, riportando quanto avvenne all'interno della stretta viuzza:

Intanto noi ci fermammo e sul momento non abbadai cosa facesse il Canevarolo con la detta Maria. Subito dopo ho sentito per altro chiamarmi dalla suddetta per nome ed avendo mosso il piede per andarle incontro per vedere cosa fosse, gli altri due sconosciuti che erano con me mi dissero: "come ella la staga qua". Io replicai più volte di voler andare, onde vedere cosa volesse, ma essi mi hanno ripetuto le dette espressioni, con l'aggiunta: "che staga là, che sarà meglio per mi". Mi accorsi allora che il Canevarolo usava delle soperchierie e delle violenze alla detta Maria, molto più che sentiva un brontolamento nella stradella, senza però intendere cosa dicessero, perché eravamo alla distanza di 40 passi circa ed era oscura troppo la notte per vedere cosa facessero; né si poteva neppur vederli perché la stradella, partendo dal punto dove eravamo noi, fa una divergenza nel sito dove si trova il volto, in modo che taglia la vista degli oggetti che trovansi sotto il volto stesso¹⁸ [...]. E dopo mezzora circa vidi sortire dal volto la detta Maria e poco discosto da essa il Canevarolo, il quale proferì le parole seguenti: "sta maledetta no me ha voludo dar gnente". E la Maria si lagnava col Canevarolo che quella non era la maniera di trattarla [...]. Avverto che quando io voleva avvicinarmi alla detta Maria, uno dei compagni che erano fermi con me, dietro mia inchiesta, si allontanò e raccolse la chitarra che aveva con sé la detta Maria, onde non andasse rotta e ritornò poi indietro, soffermandosi con me e con l'altro fino a quando il Canevarolo sortì dal detto volto.

Evidentemente Giacomo Gabbardo voleva allontanare da sé qualsiasi sospetto e del resto non si trattenne, al termine della sua testimonianza, di aggiungere:

Nel giorno successivo essa mi raccontò che voleva andare alla polizia per denunciare il fatto ed io la consigliai che farebbe meglio a tacere, non essendole nato inconvenienti e che doveva fare a meno di andare con persone sconosciute a mangiare e bere ad ora tarda, che non conviene ad una donna di buon fare¹⁹.

Assunte le deposizioni di Maria e del suo compagno, nel dicembre dello stesso anno il tribunale di Vicenza si accinse a raccogliere le informazioni necessarie per procedere nell'indagine. L'ufficio di registratura comunicò la fedina penale di Pietro Canevarolo, che attestava i suoi numerosi precedenti di aggressione sessuale²⁰. Era quanto bastava per attestare la pericolosità dell'uomo, che nel frattempo, si era assentato dalla città.

¹⁸ Le indicazioni del Gabbardo intorno al luogo in cui avvenne l'aggressione sono più precise di quelle rese da Maria al cancelliere, come del resto si può accertare ancor oggi ponendosi all'ingresso di Stradella delle Morette.

¹⁹ Richiesto da quanto tempo frequentasse Maria, Giacomo Gabbardo rispose: «Non erano che due o tre giorni che io mi trovavo in compagnia di detta Maria e solamente per combinazione e per oggetto di nostra professione ci siamo uniti in Vicenza, recandoci a suonare nelle botteghe di caffè ed osterie».

²⁰ Il 22 aprile 1823 il tribunale d'appello di Venezia sospese «per difetto di prove legali» la condanna decretata il mese precedente dal tribunale di Vicenza contro il Canevarolo per l'accusa di stupro violento. Con sentenza dell'ottobre 1827

La regia delegazione provinciale, alla richiesta di indagare «sul carattere, fama, condotta e costume» di Maria Kuhweiner, il 7 gennaio 1840 rispose:

La suonatrice girovaga di chitarra Maria Kuhweiner [...] risulta essere di costumi poco plausibili e dedita all'ubriachezza, per lo che non gode favorevole opinione.

Un giudizio che ben si atteneva alla professione di una suonatrice girovaga, ma privo comunque di qualsiasi preciso riscontro penale.

Il consigliere Bernardo Marchesini

Il tribunale provinciale di Vicenza aveva ora a disposizione tutti gli elementi per avviare il processo. Il caso venne affidato al consigliere Bernardo Marchesini, il quale ebbe il compito di stendere un referato di preliminare investigazione, in cui, dopo aver riassunto tutta la vicenda, avrebbe dovuto individuare se, in base al dettato del codice, esistessero gli estremi del reato e se gli indizi a carico dell'imputato fossero tali da decretare la successiva inquisizione nei suoi confronti²¹.

Conosciuto per la sua inflessibilità ed intransigenza, ma anche per la sua particolare abilità nell'affrontare i casi più complessi, Bernardo Marchesini non ebbe difficoltà a riassumere la vicenda sulla scorta delle due testimonianze di Maria Kuhweiner e di Giuseppe Gabbardo²². Propose quindi il suo voto, che avrebbe dovuto essere sottoposto al vaglio e alla discussione del collegio giudicante costituito dal presidente del tribunale e dai colleghi consiglieri. Anche in tale occasione Marchesini, con piena consapevolezza, non ebbe alcuna ritrosia a formulare un parere che, molto probabilmente, non sarebbe stato accolto dal consesso giudiziario. Un parere che non nascondeva la sua personale interpretazione del codice, anche se apparentemente sembrava richiamarsi al suo dettato. Il paragrafo 110 del codice definiva con chiarezza il reato di stupro:

Chi con pericolose minacce, con violenza effettivamente usata o con artificio diretto ad istupidire i sensi mette una donna fuori di stato di far resistenza alle libidinose sue voglie, ed in tal stato la viola, commette il delitto di stupro violento.

il tribunale di Vicenza sospese pure contro lo stesso imputato un nuovo processo per la medesima accusa. Nel 1828 l'uomo fu inoltre accusato di furto. Ed infine «con sentenza di questo tribunale 8 agosto 1834 venne in delitto di libidine contro natura condannato ad un anno di carcere coll'inasprimento di dodici colpi di bastone all'ingresso ed altri dodici all'uscita dalla casa di correzione in Venezia. Sospeso essendosi il processo per difetto di prove legali per grave trasgressione di polizia contro la costumatezza pubblica», *Processo*, XIII.

²¹ Su Bernardo Marchesini, la sua attività di magistrato e le complesse vicende personali rinvio al mio *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2011.

²² Referato di iniziale investigazione steso il 31 gennaio 1840, *Processo*, XIV. Al punto XXIV è inserito l'«Estratto del protocollo criminale tenuto nella sessione 31 gennaio 1840», in cui viene riportata la successiva discussione tra i giudici.

Quella notte in Contrada delle Morette Maria Kuhweiner aveva opposto tutte le sue resistenze ed era riuscita ad impedire che la violenza venisse portata a compimento. Ma lo stesso codice, al paragrafo 7, considerava il semplice tentativo come sufficiente di per sé a decretare la sussistenza del delitto:

Non è necessario a costituire il delitto che il fatto sia realmente consumato. Il solo attentato di un fatto criminoso costituisce già il delitto, tosto che il mal intenzionato intraprende un'azione tendente all'effettiva esecuzione del medesimo, ma ne viene interrotto il compimento per impotenza, per ostacoli d'altronde sopravvenuti o per puro caso²³.

Non sembrava dunque sussistere alcun dubbio perché l'azione del Canevarolo potesse essere considerata un vero e proprio tentativo di stupro. Ma Bernardo Marchesini, come in altre occasioni²⁴, non mancò di offrire la propria personale interpretazione del codice penale e di quanto era emerso in questa fase iniziale del processo:

Venendo ora all'applicazione della legge al fatto, non riscontrandosi nelle minacce del Canevarolo quelle minacce che potessero incutere un fondato timore ed un male di pronta esecuzione, perché fatte con brittola a serramanico e che alla donna riusciva di togliere al seduttore; e mancando nella forza effettivamente usata quel grado di violenza che potesse mettere la donna in istato di non poter resistere, stante che abbastanza valida era la difesa che essa opponeva.

Lo stupro non era dunque stato portato a compimento, in quanto l'imputato, in realtà, non aveva usato tutta la sua forza e neppure l'aveva condotto con l'effettiva determinazione di realizzarlo ad ogni costo. Bernardo Marchesini non assegnava particolare rilievo alla resistenza opposta da Maria Kuhweiner: elemento che avrebbe pienamente giustificato la qualifica giuridica del tentativo. Ma tra le righe il consigliere trentino lasciava intuire le ragioni sostanziali della sua interpretazione del codice:

²³ Per entrambi i passi si veda *Codice penale universale austriaco per il Regno Lombardo-Veneto*, Milano, dall'Imperial Regia Stamperia, 1849, pp. 9, 40. Trattasi del testo del codice con l'aggiunta di un'*Appendice delle più recenti norme generali riguardanti la parte prima del Codice penale*. Sul codice austriaco rinvio ai vari interventi apparsi in *Codice penale universale austriaco (1803)*, ristampa anastatica, con saggi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997; ed inoltre L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano, a. A. Giuffrè, 2002. Sul Regno Lombardo-Veneto si veda M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987. Sull'amministrazione della giustizia penale, oltre al testo di N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 91-164, si vedano i vari saggi apparsi in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2007.

²⁴ Si veda, ad esempio, il caso discusso nel tribunale provinciale di Vicenza il 21 agosto 1828 a proposito dello stupro subito da Modesta Landi. Marchesini sostenne che il fatto non era da considerare delitto, in quanto, nonostante la confessione dei due imputati, esso non aveva leso i valori della giustizia punitiva, C. Povolo, *La selva incantata: delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2006, pp. 79-86.

Da ciò ne deriva che il Canevarollo appalesò bensì il desiderio di usar carnalmente con donna di scorretto vivere, ma che non seppe o non volle mettere in pratica tutto ciò che voler potesse a farla inclinare ai suoi desideri, anche contro valido pronunciato di lei dissenso. Ragione per cui se questi mezzi gli mancarono, non poteva avverarsi il concepito atto delittuoso e se potendolo se ne asteneva dall'usarli, egli stesso veniva così di sua volontà a cessare dalla delittuosa intrapresa.

Bernardo Marchesini esplicitava assai chiaramente come la dimensione sociale di Maria Kuhweiner fosse essenziale nel configurare sul piano giudiziario quanto era avvenuto quella notte in Stradella delle Morette. A suo giudizio, una suonatrice girovaga non poteva richiamarsi a quella moralità che il codice, con i suoi paragrafi e le sue dichiarazioni, intendeva difendere. Se lo stupro non era effettivamente avvenuto lo si doveva essenzialmente al fatto che le circostanze e le inclinazioni dei due protagonisti erano state tali da impedirne la realizzazione.

Argomentazioni che si richiamavano ad un'interpretazione recondita del codice e che alla sensibilità di oggi possono apparire come la risultante di un conservatorismo e di una misoginia che indubbiamente caratterizzavano la personalità di Bernardo Marchesini. E del resto gli stessi suoi colleghi non ebbero esitazioni ad opporsi al suo voto, che proponeva il proscioglimento dell'imputato, assegnando il caso alla pretura locale, perché procedesse contro di lui e i suoi due compagni «sia sotto il caso di mali tratti, sia sotto quello delle ingiurie e pubblica scostumatezza»²⁵.

Uno dei consiglieri, Antonio Borgo, si oppose decisamente, al parere formulato dal relatore Marchesini:

Per suo avviso riteneva che il fatto presentasse gli estremi dell'attentato stupro violento, per quello che stando alla deposizione della dolente, convalidata da quella di un testimone, avrebbe posto in opera tutto ciò che tendeva alla consumazione del delitto. Diffatti egli colle pericolose minacce e colla effettiva violenza tentava di sfogare le libidinose sue voglie; ed a quegli atti si corrompeva. La lacerazione dei vestiti di quella donna dimostra la resistenza fatta allo stupratore; e fatto riflesso alle preghiere di lui di non accusarlo promettendo alla stessa donna denari e robe [...] danno tali circostanze appoggio all'accusa, per cui esso Borgo, ritenendo delitto di attentato stupro violento il fatto processato, apriva contro il Canevarolo,

²⁵ La pretura avrebbe dunque dovuto procedere contro il Canevarolo e i suoi due compagni per gravi trasgressioni di polizia previste dalla seconda parte del codice. Le gravi trasgressioni di polizia erano teoricamente considerate reati di minore gravità rispetto ai delitti previsti nella prima parte del codice ed erano affidati al «giudizio politico» delle preture. In realtà la distinzione mirava ad applicare una diversa dimensione giuridica nei confronti dei settori più deboli o marginali della società. Le gravi trasgressioni, così come altre misure di controllo affidate alla polizia (ad esempio i vari tipi di «precetto») avevano eminentemente il fine di prevenzione nei confronti di una vasta area di marginalità cui non si riteneva di applicare i criteri repressivi adottati nella prima parte del codice, se non nel caso in cui quest'ultima avesse minacciato i settori sociali benestanti o comunque più stabili. Si veda per questi aspetti il saggio di M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2007, pp. 227-249.

capace d'altronde a simil genere di delitto per le precedenti sofferte inquisizioni e condanne, la inquisizione pel suddetto titolo in istato di arresto, requirendo il locale regio commissariato superiore di polizia per l'esecuzione e traduzione a queste carceri.

La maggioranza dei consiglieri aderì al parere del preopinante²⁶ Antonio Borgo, decretando l'arresto di Pietro Canevarolo e l'apertura dell'inquisizione.

L'imputato era in realtà latitante e, sin dalle prime indagini, risultò, essersi rifugiato in Svizzera, da cui non poteva essere estradato in base al reato di cui era accusato²⁷. Latitanza che si concluse il 19 aprile 1841, quando, previa la mediazione di un avvocato, egli si presentò alle carceri²⁸. Il processo poteva quindi riprendere con l'avvio della fase inquisitoria e l'interrogatorio di Pietro Canevarolo.

Il valzer del desiderio

Il 20 aprile 1840 Bernardo Marchesini sottopose l'imputato al cosiddetto costituito sommario, un interrogatorio tramite il quale l'organo inquirente si prefiggeva essenzialmente il compito di raccogliere la versione dell'imputato e i dati personali che lo concernevano²⁹. Pietro Canevarolo diede così la propria versione dei fatti, che sin dall'avvio tese a dare un'immagine assai disinvolta di Maria Kuhweiner³⁰. Il suo racconto iniziò da quanto era avvenuto nell'osteria del Tromben:

In uno dei giorni caldissimi del luglio 1839 io mi ritrovavo verso sera all'osteria del Tromben, sulle Canove. Capità in quella osteria una suonatrice di chitarra che io aveva alcun'altra volta veduto, non ricordo se a Padova, a Vicenza o in altri luoghi. Essa aveva a compagno un individuo che io non avea mai prima veduto, il quale suonava il violino. Si posero a suonare il waltzer ed io ballai con alcuni giovani che pur là si

²⁶ Cioè di colui che nell'ambito del collegio giudicante esprimeva opinione divergente o contraria alla proposta formulata dal consigliere relatore.

²⁷ *Processo*, XIX, comunicazione della polizia scritta al tribunale provinciale il 6 marzo 1840.

²⁸ Come appare dal suo interrogatorio, l'imputato poté evidentemente fruire dei suggerimenti dell'avvocato, prima di essere arrestato. Nel processo penale austriaco non era prevista la difesa tecnica fornita dall'avvocato difensore. Un ruolo che secondo il codice doveva essere svolto dallo stesso giudice relatore. Sul processo penale austriaco rinvio all'indagine approfondita svolta da E. Biasiolo, *L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica*, in «Il diritto della regione», 3, 2010, pp. 129-189.

²⁹ Interrogatorio previsto nei paragrafi 288-306, *Codice penale*, cit., pp. 94-100. Come recitava il paragrafo 100 «nel costituito sommario il giudice non si fa carico di ponderare la qualità delle risposte date alle interrogazioni, né d'indagare se sian esse conformi agli indizi che si hanno. Non gli è poi lecito di suggerire le risposte al costituito, di castigarlo o di minacciarlo, fargli promesse od usare qualunque artificio comunque diretto a buon fine per indurlo ad altre risposte diverse da quelle che egli stesso è disposto di dare spontaneamente».

³⁰ *Processo*, XXV. L'interrogatorio iniziò, come di consueto, con una descrizione assai precisa dei tratti fisici dell'imputato: «Egli è un uomo dell'apparente età di anni 40, di statura vantaggiosa, capelli neri con frammezzo qualcuno di canuto, barba, sopraciglia ed occhi neri, colorito buono, naso aquilino, bocca mediamente rotonda, senza marche particolari nella persona. E' vestito con un giacchetto lungo alla cacciatora, di velluto color oscuro, calzoni di fustagno verde bruno, gilet di stoffa di lana fondo pastella fiorato con bottoncini di talco dorati, cravatta dipinta con vivaci colori. Porta ai piedi stivali e copre il capo con capello di feltro nero».

trovavano. Finito il suonare verso la mezzanotte partimmo tutti da questa osteria ed io un po' scaldato dal vino e dal calore del ballo mi avvicinai a questa donna e l'addomandai perché non fosse con suo marito. Mi rispose che il marito era stato posto in prigione per una baruffa. Allora le soggiunsi che io quella notte avrei volentieri fatto le veci del marito. Essa si mise a ridere e mi soggiunse che ella avea più bisogno di ristorarsi con cibo, anziché giacersi con me e che dopo essa avrebbe assecondato il mio desiderio.

Dopo essersi fermati a mangiare e bere «allegrementemente» sino alle tre di notte, la comitiva si diresse verso la via del ritorno. Quanto poi avvenne sembrò essere determinato dalla ricerca del luogo più indicato per la realizzazione della richiesta che l'imputato avea rivolto alla suonatrice di chitarra subito dopo l'uscita dall'osteria in cui si era suonato e ballato:

Sortiti dalla osteria io mi posi ai fianchi della donna colla intenzione di giacermi con lei, come appunto mi avea anche promesso. Passando per la piazza ella desiderò un sorbetto che tosto le fu recato con in aggiunta un bicchierino di rum. Dopo camminando io innanzi assieme con lei e gli altri dietro a noi la addomandai ove ella mi conducesse. Mi rispose che era alloggiata in casa del Vetturale Gambarelli e che io poteva farle compagnia. Io le soggiunsi che questa casa era di mio compare, che avea troppo conoscenti in famiglia, che non amavo essere visto e che piuttosto l'avrei condotta in uno stanzino di dietro alla bottega di caffè rimpetto alla locanda del Cappello. E nel mentre si facevano questi discorsi entrammo nella stradella delle Morette e giunti a capo di quella vidi che la disegnata bottega di caffè era chiusa.

Allora tornai indietro in compagnia della stessa e quando fummo alla metà di quel viottolo oscuro per i due portici sovrapposti io desiderava compiere il mio disegno in quel luogo. Quindi ne la invitai a prestarsi, ma essa si rifiutò dicendomi che quello non era luogo per quelle cose ed altre simili parole, ricordandomi fra queste la presenza dei compagni che la metteva in riguardo, verso i quali, al dir suo, non sarebbe stata disposta dei suoi favori.

Un rifiuto che non distolse il Canevarolo dall'insistere per ottenere quanto, a suo dire, la donna gli avea promesso e che di fronte al suo diniego gli suscitò un'ira improvvisa:

Io interpretai questo discorso come uno dei soliti complimenti delle donne di quel carattere e quindi, caldo com'era dal vino e dai cibi insistevo presso questa donna acciò permettesse che io su lei consumassi l'atto carnale, ma ella ora con un pretesto, ora con un altro cercava di scansarsi. A questi pretesti s'illanguidiva la mia fantasia e subentrò una specie di sdegno, ragione per cui la presi per un braccio e stringendola la scossi dicendole: "capisco buzzarona che adesso che t'hai magnà e bevù no te me voi dar gnente". Nell'atto che io pronunciava queste e consimili parole sentii che la donna pose una sua mano in una mia saccoccia. Anche questo atto che io interpretai come se essa mi avesse voluto dirobare di qualche cosa, anche questo contribuì a raffreddarmi, come del pari lo contribuì la posizione che ella mi fece di soddisfarmi colle mani. Da quell'istante abbandonai quindi ogni pensiero su quella donna.

Quanto narrato dal Canevarolo offriva una ricostruzione dei fatti che metteva apparentemente in discussione alcuni dei punti salienti della testimonianza di Maria Kuhweiner, sorretta, tra l'altro, dalla sottrazione del coltello a serramanico e dal vestito strappato, entrambi consegnati alla direzione di polizia nei giorni seguenti all'accaduto. E del resto le successive testimonianze dei suoi due compagni tesero ad avvalorare quanto era stato sostenuto dall'imputato, soprattutto negando ogni forma di aggressione nei confronti di Maria Kuhweiner³¹.

Il 21 maggio successivo Bernardo Marchesini sottopose l'imputato ad un nuovo interrogatorio, previsto dal capo VII del codice³². Il cosiddetto costituito ordinario, tramite il quale gli elementi emersi nel corso della fase istruttoria avrebbero dovuto essere esplicitamente posti in rilievo. Un interrogatorio che doveva essere condotto rispettando un protocollo severo, ma anche con l'obbiettivo dichiarato di ricostruire in maniera precisa i nessi che collegavano l'inquisito alla fattispecie del delitto configurato dal codice³³.

Bernardo Marchesini non ebbe difficoltà ad opporre al Canevarolo quanto denunciato da Maria Kuhweiner e la versione stessa del suo compagno Giacomo Gabbardo, che contrastavano visibilmente con la versione da lui data e sorretta in parte dalle fragili testimonianze dei due giovani presenti quella notte³⁴. Quella denuncia assumeva tanto più significato alla luce dei precedenti giudiziari dell'imputato:

La niuna causa che ha questa donna di alterare il fatto che d'altronde non le sarebbe manto decoroso, congiunta al riflesso delle vostre ree abitudini in questo special genere di colpe, sono questi altrettanti argomenti che accreditano il detto di questa femmina, ne consolidano l'accusa. Ed acciò che voi stesso dobbiate convincerci sulla verità dei detti di questa donna, il giudizio vi dà lettura delle di lei dichiarazioni innanzi l'ufficio di polizia ed ancora del giurato posteriore di lei esame innanzi il criminale consesso.

³¹ Testimonianze di Francesco Baracca e di Antonio Moli, *Processo*, XXXIII e XXXIV. Il Moli diede un particolare interessante di quanto avvenne all'osteria del Tromben: «Vi erano due suonatori, cioè una donna che suonava la chitarra ed un uomo che suonava il violino. Io non conosceva né l'una né l'altro. Queste due persone divertivano coi loro strumenti la gente che si trovava nell'osteria e di tempo in tempo col piattello la donna andava raccogliendo il premio del dato divertimento». Entrambi i testi dovettero giustificare la lunga sosta all'ingresso di Contrà delle Morette, dovuta in quanto «al suonatore di violino venne il pensiero di volersi accendere la pizia e per non esser pratico del luogo ci pregò che lo attendessimo. Ove poi sia andato per accendere la pizia io non badai». Un riferimento che era del tutto assente nella testimonianza di Giacomo Gabbardo.

³² *Codice penale*, cit., pp. 116-128, paragrafi 348-375.

³³ Il paragrafo 354 recitava: «A fine di ben condurre questo costituito, chi ha l'incarico della compilazione del processo deve prendere in considerazione tutte le circostanze degli atti precedenti; osservar esattamente quali siano gli oggetti che hanno bisogno di schiarimento; deliberare sul modo più atto di ottenere dall'inquisito la verità; e preparare a tal uopo le interrogazioni, onde poter con piena cognizione della cosa procedere al costituito», *Codice penale*, cit. p. 117.

³⁴ Anche se, ovviamente, in base a quanto narrato in precedenza l'imputato ebbe gioco facile nell'obiettare che il vestito si era strappato nel corso del suo tentativo di trattenere la donna; mentre affermò esplicitamente che «quel coltello non fu mai da me posseduto, né tampoco veduto se non che in quel dì in cui lo mi si mostrava da lor signori».

Ma in realtà il consigliere Marchesini non spinse fino in fondo una ricerca della verità, che, ad esempio, avrebbe potuto essere ottenuta tramite un confronto tra Maria Kuhweiner e il suo aggressore, o tra quest'ultimo e i due testi, soffermandosi in particolare su quella lunga sosta in Contrada delle Morette. L'imputato, sulla scorta probabilmente di qualche notizia che gli era giunta tramite l'avvocato, contattato prima del suo arresto, ebbe gioco facile a ribattere:

Queste sono tutte falsità ed invenzioni, alle quali la giustizia non può, né deve prestare credenza. Desidero che si domandi chi sia quella femmina e quali di lei costumi e sono certo che se le autorità vorranno informarsi, esse la diranno più scostumata e trista di quello che non si crede.

Pietro Canevarolo non ebbe poi difficoltà ad offrire una propria interpretazione a quella lunga e silenziosa resistenza di Maria Kuhweiner, condotta a notte fonda in quel vicolo deserto:

Certo è che questa donna non mai aprì bocca per alzare la voce e meno poi per gridare e potranò sopra questa circostanza specialmente l'attestazione del Baracca e dell'altro giovine che era con lui. Son certo che essi non potranno mai dire che quella donna alzasse la voce e meno poi mandasse alcun grido.

Era quanto bastava a Bernardo Marchesini per chiudere la fase inquisitoria e stendere il suo referato di finale inquisizione. Le dichiarazioni del Canevarolo erano palesemente inverosimili e tendenziose; e, del resto, i suoi precedenti giudiziari erano tali da ritenere più che fondate le accuse di Maria Kuhweiner. Ed egli ne era pienamente consapevole. Ma tutto quanto era avvenuto nel corso di quella notte d'estate poteva considerarsi, a suo giudizio, una questione che non avrebbe dovuto essere affrontata con il testo letterale del codice. Ma piuttosto una faccenda che avrebbe dovuto essere rassegnata alle competenti autorità di polizia e valutata in base alle consuete norme di prevenzione, cui meglio si prestavano la personalità della vittima e la stessa pericolosità dell'imputato.

Dopo aver riassunto ed esposto ai colleghi la fase finale dell'inquisizione, Bernardo Marchesini ribadì, senza alcuna esitazione, la sua convinzione, che del resto già aveva enunciato nel suo precedente referato:

Tutto il valore dell'accusa sta concentrato nel detto di quella suonatrice di chitarra Maria Kuhweiner, donna di niuna buona opinione perché scostumata e dedita alla ubbriachezza [...]. Ciò basta, a subordinato parere del relatore, perché la prova del fatto sia dubbia ed ancora imperfetta e perché, stante la sua dubbiezza ed imperfezione, egli debba piuttosto inclinare a ritenere: che il fatto di cui la donna si querela sia lungi ancora dal presentare i caratteri dell'attentato stupro violento. E se il compagno di lei, in qualche accidente, farebbe supporre per parte dell'inquisito una qualche fisica prepotenza, ciò non basterebbe a rassodare

l'accusa se la prepotenza deve essere gravissima e pericolosa, e se al contrario viene questa interamente esclusa dai compagni dell'accusato. Le lacerazioni del vestito poco contano se il vestito è fragilissimo e la presentazione del coltello conta ancor meno se questo era rinserrato nelle fessure e se in ogni modo non è provato neppure che appartenesse all'odierno inquisito.

In base a tali considerazioni, il consigliere Bernardo Marchesini propose ai colleghi il suo voto: «Il relatore è inclinato a proporre, come propone che il Canevarolo sia dichiarato innocente per non essersi nel processato fatto gli estremi del delitto³⁵».

Un giudizio controverso

La proposta del consigliere Marchesini appariva come una decisione controversa, ma di certo non sorprendente e che, come nella precedente fase investigativa, era destinata a non incontrare il favore dei colleghi consiglieri³⁶, i quali ebbero gioco facile nel rilevare i punti deboli della ricostruzione proposta dal collega. Il consigliere Gaetano Fostini oppose al relatore come non solo fosse provata l'esistenza del delitto³⁷, ma fosse pure raggiunta nei confronti dell'imputato la prova indiziaria. Le sue argomentazioni poggiavano sul dettato della sovrana patente del 6 luglio 1833, la quale aveva esplicitamente abolito il paragrafo 412 del codice, dedicato alla cosiddetta prova per concorso delle circostanze, anche se ne aveva raccolto lo spirito di fondo³⁸. In realtà la sovrana patente, con la sua dettagliata enumerazione degli indizi che potevano essere assunti per costituire una prova di colpevolezza, era stata emanata con il fine precipuo di agevolare l'operato dei giudici nella difficile ricostruzione degli eventi. I numerosi precedenti dell'imputato erano tali

³⁵ *Processo*, XXXIX, 4 giugno 1841.

³⁶ Il collegio, come risulta dalla sessione tenutasi il 4 giugno 1841, era composto dal presidente Bizozero e dai consiglieri Fostini, Borgo, Da Mosto, Roselli, Galanti, Arrivabene, Zanella e Cassetti, ASVi, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, r. 7, consiglio del 4 giugno 1841, c. 1.

³⁷ L'argomentare di Marchesini ruotava infatti sulla non esistenza del delitto di tentato stupro.

³⁸ Di fronte ad un imputato che negava il fatto addebitatogli, la sovrana patente, non diversamente dal paragrafo abolito, richiedeva alcuni requisiti essenziali per la validità della prova indiziaria: «I. Deve essere provato pienamente il fatto colle circostanze che lo costituiscono delitto. II. Devono concorrere contro l'incolpato nel numero infra stabilito gli indizj espressi nei paragrafi seguenti. III. Dalla combinazione degli indizj, delle circostanze e delle relazioni rilevate mediante l'inquisizione deve risultare un sì stretto e chiaro rapporto fra la persona dell'incolpato ed il delitto, che secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti non si possa supporre che altri fuorché l'incolpato lo abbia commesso», *Codice penale*, cit., p. 249. Seguiva quindi il paragrafo 2 che indicava gli «indizj comuni a tutti oppure a molti delitti»; il paragrafo 3 che elencava gli «indizj speciali nascenti dalla natura particolare di certi delitti»; il paragrafo 4 che prendeva in considerazione gli indizi derivanti dalla confessione extragiudiziale e dalla testimonianza. Ed infine il paragrafo 5 che indicava come fossero necessari tre indizi per stabilire la colpevolezza dell'imputato. Ciascuno degli indizi preso in considerazione avrebbe però dovuto appartenere a paragrafi distinti, in quanto «se concorrono più indizj collocati in un paragrafo sotto il medesimo numero, non si contano che per uno solo». Il paragrafo 6 prevedeva comunque che sarebbero stati necessari solo due indizi se la personalità dell'accusato avesse denotato «uno stimolo particolare per lui o la sua disposizione a commettere il delitto a lui imputato», *Codice penale*, cit., pp. 250-256. La sovrana patente dettava dunque le linee generali entro cui la ricostruzione storica degli avvenimenti avrebbe dovuto essere condotta.

da presupporre una sua inclinazione a commettere simili delitti e la sovrana patente prevedeva in tal caso che due soli indizi fossero sufficienti a decretare la colpevolezza dell'imputato³⁹.

Ma il consigliere Fostini ravvisò negli elementi emersi dalle indagini ben tre indizi:

La diretta incolpazione della danneggiata a carico del Canevarolo costituisce urgentissimo indizio della sua colpa, in quanto che attendibile per se stessa, viene inoltre avvalorata dal giurato asserto del suo compagno, dalle riscontratesi lacerazioni del vestito che indossava, le quali addimostravano e la violenza da esso Canevarolo usata onde ottenere il suo intento e la resistenza a renderlo vano da quella opposta; ed infine dalla presentazione per parte della Kuhweiner di quello stesso coltello che toglieva al suo assalitore nel momento dell'attentato.

Il consigliere Gaetano Fostini assegnava dunque rilievo alla testimonianza diretta di Maria Kuhweiner e la sovrana patente del 1833 considerava indizio valido⁴⁰ la deposizione di un teste se provvista dei requisiti previsti dal codice⁴¹, e qualora si fosse riferita all'esecuzione del delitto. E con tale argomentazione il consigliere Fostini non aveva solamente individuato un indizio previsto dal codice, ma aveva pure attestato l'esistenza stessa del delitto, posta in dubbio dal consigliere Marchesini.

Considerati i precedenti dell'imputato sarebbe stato necessario solamente un altro indizio per costituire la prova a suo carico, ma Gaetano Fostini ne individuava altri due:

La presenza dell'inquisito sul luogo e nel momento del fatto, ammessa da lui medesimo e comprovata dalle attestazioni di più testimoni ci offre un secondo indizio a di lui carico; ed altro, per ultimo, lo si riscontra nella sua fuga appena commesso il delitto⁴².

A sua volta, il consigliere Stefano Galanti, dimostrando di essere pienamente d'accordo con Fostini, espose ai colleghi la sua convinzione intorno alla colpevolezza dell'imputato in base a quanto previsto dalla sovrana patente del 1833, aggiungendo:

³⁹ Il consigliere Fostini si soffermò infatti da subito su tale aspetto che Bernardo Marchesini aveva volutamente sottaciuto: «Le politiche informazioni e le precedenti sentenze pronunciate contro esso Canevarolo, egli soggiunse, comprovano validamente la somma di lui tendenza a delitti di simil natura e stabiliscono pertanto la capacità a delinquere dello stesso», ASVi, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, r. 7, consiglio del 4 giugno 1841, c. 341.

⁴⁰ Al paragrafo 4, al punto 2: «La deposizione di un testimone accompagnata da tutte le qualità richieste dal paragrafo 403 della prima parte del codice penale, se la medesima si riferisce immediatamente all'esecuzione del delitto per opera dell'imputato e se il testimone al tempo del delitto aveva compiuto l'anno decimoquarto di età», *Codice penale*, cit., p. 253.

⁴¹ Al paragrafo 403 del codice si elencavano i requisiti che dovevano qualificare la legalità della testimonianza, che doveva essere spontanea e precisa, ma soprattutto riferita direttamente al fatto oggetto d'indagine. E il successivo paragrafo 404, pur ribadendo che per costituire la prova legale erano necessari due testimoni, recitava: «La testimonianza di quello contro cui fu commesso il delitto è da ritenersi bastevole a provare la qualità del fatto, allorché la prova di esso non possa ottenersi in altro modo», *Codice penale*, cit., pp. 158-159.

⁴² In realtà, entrambi gli indizi segnalati da Fostini rientravano nel paragrafo 2 della sovrana patente e non potevano dunque sommarsi al precedente se non come unico indizio.

Non potendo per verun modo favorire esso Canevarolo le asserzioni dei suoi compagni Baracca e Moli, con cui vorrebbero escludere che egli usasse qualsiasi violenza al confronto della Kuhweiner, in quanto che implicati dessi pure nel fatto, tutto l'interesse avendo di occultarne la verità, non puossi prestare ad essi loro la menoma fede⁴³.

Le argomentazioni di Bernardo Marchesini venivano quindi respinte dalla maggioranza dei consiglieri e il 4 giugno 1841, il tribunale pronunciò una severa sentenza contro l'imputato:

Dichiara colpevole il nominato Pietro Canevarolo dell'imputatogli delitto di attentato stupro violento e come tale lo ha condannato e condanna ad anni 5 di duro carcere da esporsi nella casa di forza di Padova, al risarcimento dei danni verso Maria Kuhweiner⁴⁴.

A differenza di Bernardo Marchesini, i consiglieri del tribunale vicentino non solo avevano assegnato rilevanza alla testimonianza di Maria Kuhweiner, ma avevano pure preso in considerazione l'insieme degli indizi che delineavano, senza alcuna ombra di dubbio, la responsabilità di Pietro Canevarolo.

In realtà, il 6 luglio 1841, il tribunale d'appello di Venezia⁴⁵ cassò quanto deciso in prima istanza e deliberò che il processo fosse sospeso per difetto di prove legali⁴⁶. Una decisione meno perentoria di quella proposta da Bernardo Marchesini, ma che di fatto ne accoglieva lo spirito⁴⁷. Per la corte superiore il reato era stato dunque implicitamente ravvisato, ma non erano stati individuati a carico dell'imputato quegli indizi previsti dalla sovrana patente del 1833. Una decisione contraddittoria, in quanto la ricostruzione degli eventi poggiava soprattutto sulla testimonianza di Maria Kuhweiner, la quale non solo aveva denunciato il tentativo di stupro, ma aveva pure contribuito in maniera decisiva alla ricostruzione storica di quanto avvenuto quella notte in Stradella delle Morette. E non a caso Bernardo Marchesini, negando l'esistenza del reato, si era ben

⁴³ ASVi, Protocollo di consiglio, criminali, serie 12, r. 7, consiglio del 4 giugno 1841, c. 342.

⁴⁴ Il paragrafo 111 del codice prevedeva per il delitto di stupro: «il carcere duro tra cinque e dieci anni. Se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio nella salute od anche nella vita della persona offesa, la pena deve protrarsi ad una durata tra i dieci ed i vent'anni», *Codice penale*, cit., p. 40.

⁴⁵ Definito più propriamente Imperial Regio Tribunale d'appello generale e superiore giudizio criminale; la sentenza è allegata al processo senza il numero di pezza ed è contrassegnata con il numero 8535.

⁴⁶ Il paragrafo 428 del codice recitava: «Se dagli atti d'inquisizione non risulta alcuna prova legale d'esser il delitto stato compiuto dall'imputato, ma vi sono però dei fondamenti per ritenere ciò verisimile, la sentenza vien concepita in questi termini: si dichiara sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali», *Codice penale*, cit., p. 151.

⁴⁷ L'8 luglio 1841 il tribunale scriveva al delegato provinciale che il Canevarolo, anche in virtù dei suoi precedenti, fosse sottoposto ad una sorveglianza speciale. Ed inoltre deliberava «che per la maggior pubblica sicurezza gli sia interdetto di esercitare la precedente sua professione di vetturale, togliendolo così dalle circostanze di poter nuocere od abusare di persone che altrimenti potrebbero a lui affidarsi», *Processo*, c. 2707.

guardato dall'entrare nella ricostruzione indiziaria dei fatti⁴⁸. Ma, in definitiva, era importante, anche in quella vicenda, contrassegnare, al di là del dettato del codice, i reali confini che sancivano le divisioni sociali e i parametri di sicurezza e di stabilità⁴⁹.

In realtà la dimensione processuale di Maria Kuhweiner esprimeva, come già si è detto, quell'area indistinta cui ella apparteneva in quanto girovaga e suonatrice di chitarra. E in quanto tale, come del resto sembrano attestare il suo atteggiamento e il suo comportamento, ella ne era stata perfettamente consapevole sin dall'inizio della vicenda. Resistendo con freddezza e lucidità al suo aggressore, per poi denunciarlo all'autorità giudiziaria, Maria Kuhweiner aveva in definitiva teso ad affermare la propria identità femminile e, con essa, il diritto di poter esercitare liberamente e dignitosamente la sua attività.

L'identità di Maria Kuhweiner

Come altri personaggi, emersi fortunosamente e improvvisamente da un passato, ricostruito pazientemente dall'indagine storiografica⁵⁰, la sua figura era destinata inesorabilmente a scomparire, risucchiata in quel mondo indistinto da cui l'indagine giudiziaria l'aveva fatta sorprendentemente emergere. In realtà la cometa Maria Kuhweiner riapparve improvvisamente nel maggio del 1848 in una Venezia ormai passata in mano agli insorti. Anche in tale occasione fu la sua identità ad essere messa in discussione, seppure su un altro e ben diverso versante. Il marito era infatti stato arrestato proprio in quanto congiunto a lei, ritenuta, per la sua origine e per il suo cognome, non nazionale. In tale occasione ella ricordò che erano passati sedici anni da quando ella si era trasferita nel Regno Lombardo-Veneto, metà dei quali trascorsi a Venezia. A causa

⁴⁸ Anche in appello la decisione fu comunque controversa. Il giudice relatore, cui era stato affidato il caso, rilevò la colpevolezza dell'imputato in base ad una ricostruzione indiziaria, desunta «dalla comprovata di lui capacità a delitti di simile natura, dalla scritta imputazione della offesa, dalla presenza nel luogo del delitto quando fu commesso e dalla non giustificata sua fuga». E propose la conferma della sentenza del tribunale di Vicenza, anche se la pena veniva ridotta a tre anni di carcere duro. Una proposta che non fu accolta dalla maggioranza dei giudici chiamati ad esprimere la sentenza definitiva, in quanto l'imputazione si basava «sul deposito di una donna che per le informazioni politiche non merita quella fede che la legge richiede per la condanna di chi viene accusato di un delitto». E per tale motivo la Corte decise per la sospensione del giudizio «per difetto di prove legali», Archivio di Stato di Venezia, Tribunale di appello generale (1815-71), Stampe, Protocolli di Consiglio, r. 356. Ringrazio Martino Mazzon per la segnalazione di questo importante documento.

⁴⁹ Lawrence Friedman, con il suo consueto pragmatismo, ha ben evidenziato il ruolo effettivo della giustizia penale: «The teaching function of criminal justice, its boundary-marking function, is exceedingly important. Criminal justice is a kind of social drama, a living theater [...]. The penal code, after all, can be read as a kind of Sears Roebuck catalogue of norms; it lists things considered reprehensible, and tells us, by the degree of punishment, roughly-very roughly-how reprehensible they are. Groups that dominate society display their power most brutally and nakedly in the police patrols, riots squads, and prisons; but power expresses itself also in the penal codes and in the process of labeling some values and behaviours [...]. There are some myths and ideals about criminal justice that most people accept without thinking. When men or women are put on trial, we assume the point is to find out whether the defendants are guilty, plain and simple. If they are innocent, they must go free. But the dramatic side, the teaching side, is not so concerned with guilt and innocence. Acts of injustice may send very powerful messages, too», L.M. Friedman, *Crime and punishment*, pp. 10-11.

⁵⁰ Un altro esempio significativo è rappresentato dal contrabbandiere Antonio Caldana che nel 1835 venne accusato di diversi furti praticati a numerose chiese del territorio vicentino, Povolo, *La selva incantata*, cit., pp. 13-18 e pp. 189-301.

dell'arresto del marito e dell'ostilità che la circondava, il 16 maggio chiese il passaporto per poter rientrare nel paese di origine. Ma tre giorni dopo ritornò sulla sua decisione, avanzando la richiesta di poter unirsi al marito, il quale nel frattempo aveva ottenuto il passaporto per lo Stato Pontificio⁵¹.

La storia, o per meglio dire le vicissitudini di Maria Kuhweiner rinviano ad un'altra, più grande, storia che accomuna, in ogni tempo e luogo, soggetti che, a vario titolo, contribuirono alla complessa scrittura della giustizia penale. E, come è stato notato da Lawrence Friedman, non si tratta solo di una storia scritta dagli addetti al mestiere come giuristi, giudici e personale giudiziario, ma di qualcosa e di qualcuno ben più rilevanti sul piano storico:

This is also, of course, the story of a much large cohort of lay men and women: people accused of breaking the law; and their manifold victims. Their story is not, in the main, pleasant or uplifting; the lives caught up in the web are so often ruined, blasted, and wasted lives [...]. It is a story with few, if any, heroes; and few, if any, happy endings⁵².

Il silenzio di Maria Kuhweiner

In un passo del suo noto libro «In difesa della storia» Richard J. Evans sostiene:

Un fatto storico è qualcosa che è avvenuto nel corso della storia e può essere verificato come tale attraverso le tracce che la storia ne ha lasciato. Che uno storico abbia realmente condotto tale verifica è irrilevante rispetto alla sua fattualità: il fatto c'è indipendentemente dallo storico⁵³.

Nella vicenda che ebbe come protagonista Maria Kuhweiner il fatto storico è costituito da una serie di eventi che il fascicolo processuale ci ha restituito tramite le procedure previste per accertare se essi fossero tali, in base al dettato del codice, da stabilire se in Stradella delle Morette, la notte del 10 luglio 1839 fosse avvenuto un tentativo di stupro. Il fatto storico che i giudici dovevano accertare era dunque apparentemente costituito dall'interrelazione di eventi che, presumibilmente, avevano dato luogo ad un particolare reato. E la loro risposta, come si è visto, fu contrastante, lasciando intravedere che, evidentemente, il problema centrale si situava al di fuori del testo del codice.

⁵¹ La vicenda del 1848 è stata ricostruita da Piero Brunello, *Austriaci a Venezia*, in *Fratelli di chi. Libertà, uguaglianza e guerra nel Quarantotto asburgico*, a cura di S. Petrungero, Santa Maria Capua Vetere, Spartaco, 2008, pp. 39-40; ed inoltre Povolo, *La selva incantata*, cit., pp. 303-304.

⁵² Friedman, *Crime and punishment*, cit., p. 5.

⁵³ Come Evans precisa successivamente «In termini storici penso che sia corretto dire che un fatto non è un evento: può essere un edificio scomparso da tempo, il confine fra due stati, un portafoglio azionario posseduto da un ministro, il divieto legale di una qualche attività, la relazione fra un uomo politico e una prostituta [...], una qualunque fra innumerevoli cose che non potremmo chiamare "eventi" anche se ad eventi sono collegate. Un evento è un fatto, ma un fatto non è necessariamente un evento. La storia non si occupa solo di eventi ma anche di molti aspetti del passato», D.J. Evans, *In difesa della storia*, Palermo, Sellerio, 2001, pp. 100, 103.

In realtà gli eventi descritti e, in definitiva, l'istruzione dello stesso fascicolo su iniziativa del tribunale possono divenire per lo storico uno strumento di riflessione in grado di individuare nuove interrelazioni e nuove ipotesi. La ricerca di una verità storica può dunque essere condotta alla luce di una diversa sensibilità.

Come nota Evans:

Dove entrano in gioco teoria e interpretazione è quando i fatti sono trasformati in prove, cioè usati a sostegno di una tesi, e qui davvero teoria e interpretazione hanno un ruolo costitutivo. Perché quasi mai gli storici sono interessati ai singoli fatti in sé e per sé, ma si occupano di quelle che Ranke chiamava le loro "interconnessioni" [...]. I fatti quindi precedono concettualmente l'interpretazione, mentre l'interpretazione a sua volta precede la prova documentaria⁵⁴.

La delimitazione del fatto storico è evidentemente data dagli stessi eventi sottoposti all'attenzione dei giudici ottocenteschi, ma può essere altrimenti formulata, in maniera più semplice e complessa ad un tempo: che cosa avvenne realmente in Stradella delle Morette la notte del 10 luglio 1839?

La risposta che si è data in queste pagine si è avvalsa di una serie di interrelazioni degli eventi, in cui la dimensione del personaggio femminile e quella dei luoghi appaiono di fondamentale importanza e risultano strettamente interrelati tra loro⁵⁵.

Maria Kuhweiner percorse a notte fonda il centro della città con un gruppo di uomini; ed insieme a loro entrò in osterie e caffè. Ed infine non ebbe esitazione ad addentrarsi in quel vicolo oscuro con uno di costoro. Un comportamento che le era reso possibile dalla sua condizione sociale e professionale, che la poneva sul piano dell'identità di genere in una zona di confine. Il suo essere donna segnava, ad un tempo, lo stato di pericolo in cui poteva incorrere e la pericolosità di cui poteva essere espressione⁵⁶. Ciò suggerisce come ella fosse in grado di attuare apertamente delle scelte, che per lo più erano precluse al genere femminile, sia che fosse connotato positivamente sul piano della virtù che, negativamente, su quello dell'infamia⁵⁷.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 100-101.

⁵⁵ Un procedimento analogo è stato seguito per la vicenda incentrata su Lucia Graizzaro, un'altra contrastata protagonista femminile, il cui ruolo nel processo istruito negli anni 1831-33 si è potuto effettivamente cogliere alla luce di una serie di inferenze di tipo abduittivo che lo stesso consigliere Bernardo Marchesini non aveva potuto comprendere, in quanto protesò a dimostrare la colpevolezza dell'imputata sulla scorta di alcuni stereotipi condivisi dalla comunità, Povoletto, *Il movente*, cit., pp. LXXXV-CIV.

⁵⁶ Come è stato notato da Mary Douglas la sessualità femminile è ambigualmente percepita sia sul piano dello stato di pericolo che di pericolosità. La donna in pericolo è per lo più la donna appartenente ad un gruppo sociale chiuso e che vuole mantenere intatti i suoi confini; ma il corpo femminile segna pure la sua potenziale pericolosità, in quanto può minacciare quegli stessi confini. Vulnerabilità e pericolosità, dunque, ma la seconda era soprattutto evidente laddove la donna apparteneva a gruppi sociali i cui confini non erano tracciati nettamente e, in quanto tali, erano percepiti come ambigui e contaminanti, M. Douglas, *Purity and danger. An Analysis of concepts of pollution and taboo*, London-New York, Routledge and Kegan Paul, 1966.

⁵⁷ Contraddistinto, in particolare, dal mondo della prostituzione.

Prima ancora delle sue affermazioni e di quelle del suo collega suonatore, fu la sua lunga e silenziosa resistenza in quel viottolo oscuro ad attestare l'aggressione e la tentata violenza da parte dell'uomo, di cui il tribunale di Vicenza avrebbe dovuto accertare la colpevolezza in base al dettato del codice.

Maria Kuhweiner era credibile in quanto ella poteva liberamente scegliere nel groviglio dei sentimenti e della passione, sulla scorta della sua identità e della sua condizione sociale liminare. Ed è la sua stessa identità femminile, insieme ai luoghi da ella percorsi, ad imprimere la reale dimensione dell'episodio avvenuto la notte del 10 luglio 1839.

Il suo silenzio, mantenuto per tutto il tempo in cui rimase in Stradella delle Morette, rivela in realtà la veridicità della sua testimonianza processuale e, con essa, l'effettiva pregnanza del fatto storico esaminato in queste pagine.

Un fatto, comunque, che il consigliere Bernardo Marchesini, e con lui la corte d'appello, non avrebbero potuto accogliere senza mettere in discussione quei principi reconditi che informavano l'etica del codice.